



Det. 2/25

20 NOV. 2015



Il Direttore generale  
Responsabile dell'Unità di Progetto

**Oggetto: Modifica del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015 e già modificato con le determinazioni prot. 19954, n. 8 del 20.10.2015 e prot. 20734, n. 10 del 28.10.2015**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO  
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.";
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale.";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" e s.m.i
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;
- VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la PSA e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la PSA ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e s. m. e i.;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
- VISTO il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002;
- VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la PSA e la Peste Suina Classica;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 - 2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l'inoltro alla Commissione Europea;
- VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al D.L.vo 54/2004;
- VISTA la ridelimitazione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA di cui al D. L.vo 54/2004, approvata dall'Unità di Progetto per l'eradicazione della *Peste Suina Africana in Sardegna*;
- VISTO *il Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015 e modificato con determinazioni prot. 19954, n. 8 del 20.10.2015 e prot. 20734, n. 10 del 28.10.2015;*
- CONSIDERATO che dal 1° novembre 2015 ha preso avvio la stagione venatoria 2015/2016 che riguarda il cinghiale;
- DATO ATTO di aver sospeso l'efficacia del suddetto Quarto provvedimento, con cui sono state adottate misure sanitarie di lotta nei confronti del virus della PSA nel cinghiale selvatico e allevato, al fine di meglio definire le procedure e le misure da adottare;
- RITENUTO di dover meglio precisare e modificare alcune disposizioni del Quarto Provvedimento di cui alla determinazione determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015 e ss.mm.ii, come sopra detto;
- SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
- SENTITA l'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana;

**DETERMINA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

**Art. 1 Obiettivi**

1. Il presente provvedimento definisce le misure sanitarie di contrasto alla Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali.
2. Le misure sanitarie sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) sorveglianza epidemiologica sui cinghiali nei confronti della PSA;
  - b) regolamentazione della caccia al cinghiale nelle aree di vincolo per PSA.

**Art. 2 Anagrafe dei cacciatori, banca dati Aziende Agriturismo Venatorie, zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita, allevamenti di cinghiali.**

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente comunica al responsabile dell'UDP, entro il 1° di marzo di ogni anno:
  - l'elenco delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita e dei rispettivi Presidenti;
  - l'elenco degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e di ripopolamento e dei rispettivi titolari;
  - l'anagrafe dei cacciatori sardi aggiornata alla stagione venatoria precedente;
  - i dati dei carnieri, riferiti al cinghiale, su base provinciale, suddivisi per decadi.
2. L'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica entro il 1° di marzo di ogni anno al responsabile dell'UDP:
  - l'elenco di tutte le Aziende agri-turistico-venatorie e dei rispettivi titolari, specificando quelle che allevano e/o immettono cinghiali;
3. Il CFVA deve trasmettere al responsabile dell'UDP, entro il 1° marzo di ogni anno, l'elenco aggiornato delle AATV che allevano o che immettono cinghiali all'interno dell'azienda (1).





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

**Art. 3 Divieti e obblighi dei cacciatori in tutto il territorio Regionale.**

1. E' fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di abbandonare nelle campagne parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
2. E' fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di cacciare il cinghiale in forma non censita ai sensi del successivo comma.
3. L'unica forma di caccia al cinghiale consentita è quella effettuata da cacciatori censiti. I cacciatori, comunque organizzati, individuano e comunicano (entro il 1° di marzo di ogni anno) ai servizi veterinari della ASL territorialmente competente e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio, che ne detengono apposito elenco (allegato 2):
  - Il nominativo del cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale.
  - L'indirizzo e località e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate GPS, del luogo presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati. Tali luoghi non possono essere situati presso aziende suinicole. Le parti di carcassa e visceri devono essere distrutti presso tali luoghi mediante infossamento in loco o smaltimento attraverso ditta autorizzata e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai veterinari delle ASL competente per territorio). L'infossamento deve avvenire secondo le indicazioni dei Servizi Veterinari ASL.

**Art. 4 Macroareali non infetti da Peste Suina Africana.**

**4.1 Obblighi dei cacciatori nei macroareali non infetti da PSA (oltre a quelli previsti all'art. 3).**

- 4.1.1 Nei macroareali non infetti da PSA i cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto Assessore Igiene e Sanità n.31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo sottoporre sistematicamente a campionamento le carcasse dei cinghiali) e di un campione di sangue dei cinghiali abbattuti per l'esame sierologico per la PSA. Nel caso in cui un macroareale ricada sul territorio di più ASL, gli stessi servizi Veterinari ASL si coordinano tra loro e concordano il numero di campioni prelevabile nel territorio di propria competenza al fine di rendere omogenea la distribuzione del campione nel macroareale (il campione dovrà essere prelevato su almeno 59 cinghiali abbattuti selezionati in modalità random secondo le indicazioni suggerite dall'OEVR; tale campionamento, è in grado di rilevare almeno un soggetto sieropositivo se la prevalenza di infezione nel macroareale fosse



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

superiore o uguale al 5% con un L.C. del 95%). L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) comunica ai Servizi veterinari il raggiungimento del campione utile per ogni macroareale, i quali provvedono a darne comunicazione ai cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale. Qualora vengano accertati casi di positività nel campionamento dei cinghiali delle aree non infette, il responsabile dell'UDP, sentiti gli esperti di cui al D.L.vo 54/2004, assume gli atti necessari per la dichiarazione di macroareale infetto e la conseguente applicazione delle misure previste per detti macroareali.

- 4.1. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale di cui al precedente articolo prendono contatto con i servizi veterinari delle ASL, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale consegnano ai Servizi veterinari i campioni presso i luoghi concordati, accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 3. I Servizi Veterinari delle ASL inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami sierologici per PSA e parassitologici per la trichinella.
- 4.1.3 I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinverranno cinghiali morti, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui all'Allegato 4. I Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio effettuano i campioni previsti secondo le disposizioni di cui al manuale di diagnostica e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Lo smaltimento della carcassa avverrà sotto la responsabilità dei Servizi Veterinari delle ASL che si avvarranno, per le operazioni di recupero e smaltimento, del Comune competente per territorio. Quanto disposto dal presente comma si applica, in tutto il territorio regionale, anche per i cinghiali morti a seguito di incidenti stradali.

## **Art. 5 Macroareali infetti da Peste Suina Africana.**

### **5.1 Obblighi dei cacciatori nei macroareali infetti nel selvatico di cui all'Allegato 1.**

- 5.1.1 Nei macroareali infetti nel selvatico di cui all'Allegato 1 vige il **divieto di caccia**. Laddove ritenuto necessario l'UDP può estendere tale divieto alle zone di restrizione per malattia nel domestico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

5.1.2 **In deroga al divieto di caccia** di cui al precedente comma, il responsabile dell'UDP sentiti i Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio e il CFVA (per quanto riguarda la disponibilità a garantire la vigilanza ed il controllo sul corretto svolgimento delle attività), può autorizzare i cacciatori comunque organizzati che ne fanno richiesta, a esercitare la caccia al cinghiale purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) Sia nominato, entro il 1° giugno di ogni anno, un cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale che deve garantire il rispetto delle prescrizione sanitarie e gestionali contenute nel presente provvedimento;
- b) Il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale trasmetta, entro il 1° giugno di ogni anno, ai Servizi Veterinari dell'ASL e al CFVA, competenti per territorio:
  - formale richiesta di deroga al divieto di caccia;
  - cartografia dell'area di caccia, con indicazione del Comune, o elenco dei Comuni, nel quale ricade. Tale documentazione dovrà inoltre essere aggiornata ogni volta che viene modificato l'areale di caccia;
  - ubicazione del **locale** di cui all'art. 3 comma 3 (allegato 2), la cui idoneità sia stata preventivamente verificata e certificata dai Servizi Veterinari delle ASL. Tale locale deve essere almeno:
    - chiudibile a chiave e custodito dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale o persona da lui formalmente delegata (in caso di assenza del referente);
    - in grado di ospitare tutte le carcasse di cinghiale abbattute, sottoposte a sequestro sanitario in attesa di essere destinate al consumo a seguito di responso favorevole degli esami di laboratorio;
    - nel quale siano disponibili idonei disinfettanti (suggeriti dai Servizi veterinari delle ASL) per la disinfezione dei veicoli e degli altri strumenti utilizzati dai cacciatori;
    - dotato di una fossa in grado di ospitare i visceri e gli scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o le eventuali carcasse da distruggere (secondo le indicazioni impartite, caso per caso, dai veterinari dell'ASL competente per territorio). L'infossamento deve avvenire secondo le indicazioni dei Servizi Veterinari ASL.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

c) **l'elenco**, entro il 1° giugno di ogni anno, **dei cacciatori, dei battitori** e di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del gruppo di caccia organizzato (allegato 2). Possono rientrare in tale elenco:

1) persone residenti o domiciliate nei Comuni situati all'interno del macroareale infetto di cui all'allegato 1 nel quale gruppo di caccia organizzato esercita la caccia;

2) persone proprietarie di beni immobili ricadenti all'interno dei territori comunali in cui il gruppo di caccia organizzato esercita la caccia;

3) persone le quali, pur non possedendo i requisiti richiesti nei punti precedenti, abbiano usualmente e costantemente fatto parte del gruppo di caccia organizzato negli anni precedenti. E' richiesta a tal fine una dichiarazione scritta del referente del gruppo di caccia organizzato da allegare alla domanda trasmessa alle autorità competenti nei termini previsti (cfr.). L'elenco dovrà contenere i dati anagrafici di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del gruppo di caccia organizzato (battitori; accompagnatori; addetti alla cucina e/o alla macellazione delle carni etc.) e gli estremi del porto d'arma e del tesserino venatorio regionale dei cacciatori.

Le persone rientranti a qualunque titolo nell'elenco suddetto, non possono far parte di alcun altro gruppo di caccia organizzato per la medesima annata venatoria.

E' consentito, per ciascun gruppo di cacciatori comunque organizzato, integrare l'elenco suddetto con partecipanti occasionali (per un massimo di 4 per giornata di caccia), previa comunicazione formale al CFVA competente per territorio, almeno tre giorni prima della giornata di caccia, da parte del referente per l'esercizio della caccia, dei nominativi, degli estremi del porto d'arma e del tesserino venatorio regionale dei cacciatori.

## **5.2 Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi Veterinari, dei cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale e del CFVA.**

5.2.1 I **Servizi Veterinari**, oltre ai compiti d'istituto, provvedono a garantire il rispetto delle norme sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:

a. informare il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, agli obblighi e ai divieti previsti, alle modalità di prelievo dei campioni e loro conservazione, alla compilazione della modulistica prevista;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- b. consegnare al cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale, prima dell'inizio della stagione venatoria, entro il mese di settembre (entro il mese di novembre per la stagione venatoria 2015/2016), il materiale documentale e sanitario (provette, contenitori, fascette, marche auricolari);
- c. autorizzare i locali di cui all'art. 3 comma 3 e i luoghi di infossamento. Qualora i locali di stoccaggio siano differenti dai locali di raccolta possono essere autorizzati purchè anch'essi ricadano all'interno dell'areale infetto;
- d. ritirare dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale presso i luoghi concordati di cui all'art. 3 comma 3 oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza, per la ricerca virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età;
- e. inviare i campioni prelevati, accompagnati anche dalla scheda per l'invio di campioni di cui all'Allegato 3, al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici;
- f. autorizzare il consumo delle carni a seguito dell'esito analitico favorevole;
- g. disporre il sequestro e distruzione delle carcasse e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, in caso di esito sfavorevole.
- h. Trasmettere al responsabile dell'UDP, entro il 31 agosto di ogni anno, l'elenco delle istanze di deroga, corredate della relativa documentazione in formato editabile (di cui al precedente art. 5.1.2.), e di un parere sanitario (positivo/negativo) in merito alle deroghe richieste.

5.2.2 Il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento e in particolare:

- a. sino all'esito delle analisi, la custodia della/e carcassa/e del/dei cinghiale/i abbattuto/i e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Le mezzene dei cinghiali abbattuti, non possono essere sezionate fino all'arrivo dell'esito degli esami sierologici, favorevole al consumo. Le mezzene devono essere appositamente contrassegnate con marche auricolari inamovibili, individualmente identificate (la marca auricolare va apposta su ciascun padiglione auricolare del cinghiale immediatamente dopo il suo arrivo nel locale di cui l'art. 3 comma 3). In deroga alla modalità sopra descritta i Servizi Veterinari possono autorizzare, verificate le condizioni di cui alla lettera b del punto 5.1.2, altre modalità compatibili di conservazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- b. in caso di esito favorevole delle analisi e autorizzazione al libero consumo delle carni da parte del Veterinario Ufficiale, tali mezzene potranno essere sezionate e distribuite ai cacciatori.
- c. la distruzione dei soggetti con riscontro analitico sfavorevole. In caso di positività al 1° test sierologico, si dispone la distruzione delle carni e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, ai sensi della Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2., lettera c) sotto il controllo del veterinario ufficiale. Nel caso in cui si possa garantire la corretta conservazione delle carcasse, i servizi Veterinari possono consentire di attendere il responso degli esami di conferma, fermo restando la distruzione dei soggetti qualora anche questi esami diano un riscontro analitico sfavorevole.

5.2.3 Il **Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale** territorialmente competente vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, nella L.R. 23/98 e ss.mm.ii e nella Legge 157/92 e ss.mm.ii.

5.2.4 I **Veterinari delle ASL**, vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento in merito ai locali di cui all'art. 3 comma 3 e alle fosse di smaltimento dei visceri dei cinghiali abbattuti.

**Art. 6 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici.**

In caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici si applicano le disposizioni previste dall'art 15 del D.Lvo 54/2004.

**Art. 7 Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti di cinghiali, nelle AATV che allevano cinghiali o li immettono e nelle ZAC che immettono cinghiali.**

1. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono sottostare alle norme previste dal Regolamento di polizia veterinaria e alla normativa di settore vigente per i suini, compresi i provvedimenti disposti dal responsabile dell'UDP.
2. I cinghiali allevati devono essere regolarmente e singolarmente contrassegnati (ai sensi del secondo provvedimento dell'UDP) e in caso di trasporto, accompagnati dalla certificazione sanitaria prevista per legge.
3. Lo status sanitario dell'allevamento di cinghiali, delle AATV che allevano cinghiali o li immettono e delle ZAC che immettono cinghiali dovrà essere certificato dai Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

4. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di sistemi di cattura (sia nel recinto di allevamento che in quelli di esercizio). I sistemi di cattura devono consentire:
  - la gestione dei capi (anagrafe, cure sanitarie);
  - i controlli sanitari ufficiali (catture per consentire il prelievo dei campioni biologici previsti per legge nell'ambito dei piani di controllo sanitari o di risanamento);
  - i prelievi biologici finalizzati alle verifiche di purezza genetica;
5. Nei recinti di esercizio delle AATV e delle ZAC possono essere immessi solo ed esclusivamente cinghiali dello stesso sesso;
6. I recinti di allevamento e esercizio per cinghiali nelle AATV e gli allevamenti dei cinghiali devono avere **doppia recinzione** (2) che non permetta l'uscita degli animali o il contatto con cinghiali selvatici. La doppia recinzione è obbligatoria anche nelle ZAC che ricadono nell'areale infetto.
7. Può essere concesso dal responsabile dell'UDP, sentiti i servizi veterinari dell'ASL e il CFVA competenti per territorio, un periodo di tempo massimo di 180 giorni per consentire l'adeguamento delle recinzioni aziendali (di cui al comma 6 del presente articolo) e della predisposizione dei sistemi di cattura (di cui al comma 4 del presente articolo).

**Art. 8 Misure da adottare in caso di rinvenimento di cinghiali vivi.**

1. I cinghiali rinvenuti vivi, perché in stato di difficoltà o malattia o perché sottoposti a sequestro giudiziario, devono essere abbattuti e distrutti. L'autorizzazione all'abbattimento viene rilasciata dal responsabile dell'UDP, su segnalazione dei servizi veterinari dell'ASL, del CFVA competenti per territorio e, in caso di sequestro, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria che ne ha eventualmente disposto il provvedimento. L'abbattimento eseguito ai sensi dei precedenti provvedimenti dell'UDP per i suini allo stato brado deve essere seguito dai controlli sanitari previsti per legge.
2. Il responsabile dell'UDP può concedere una deroga alla distruzione della carcassa di cinghiale prevista dal comma precedente solo a seguito di nulla osta dei servizi veterinari delle ASL in caso di esito favorevole delle indagini sierologiche e virologiche (PCR da sangue intero o da organi) queste ultime tese a verificare l'eventuale presenza della viremia, a condizione che il soggetto abbattuto sia destinato per beneficenza a scopo alimentare (ove possibile) o sia destinato all'alimentazione di uccelli necrofagi (Grifoni).





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

**Art. 9 Formazione obbligatoria.**

1. Il responsabile dell'UDP trasmette all'Agenzia LAORE l'elenco dei cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, dei titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e dei presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita.
2. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, i titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e i presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita sono tenuti a partecipare al corso annuale di formazione organizzato dall'Agenzia LAORE ai sensi dei provvedimenti dell'UDP.
3. Il responsabile per territorio dell'Agenzia LAORE rilascia ai cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale e ai titolari e Presidenti di cui al comma precedente, attestato di avvenuta formazione.
4. L'Agenzia LAORE promuove altresì incontri locali con tutti i portatori d'interesse e in particolare con il mondo venatorio.
5. La Formazione di cui al presente articolo viene svolta ogni anno nel periodo compreso tra il 1° di aprile al 31 Ottobre e, se concordato tra servizi Veterinari delle ASL e Laore, potrà ospitare anche la formazione prevista dal succitato art. 5.2.1. lettere a) e b).
6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 23/98 viene aggiornato, con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, il programma delle materie d'esame di abilitazione venatoria, affinché i candidati conoscano le principali norme sanitarie vigenti e i provvedimento del responsabile dell'UDP.

**Art. 10 Sanzioni.**

1. Oltre alle sanzioni previste dalla L.157/92, dalla L.R. 23/98 (qualora violate) e dal Codice Penale (3) , in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00**.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte dei cacciatori censiti comunque organizzati che esercitano l'attività venatoria al cinghiale nel territorio regionale, il responsabile dell'UDP sentiti i Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio e il CFVA , dispone il divieto di caccia con decorrenza immediata per la durata di tutta la stagione venatoria in corso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 7 del presente provvedimento da parte dei titolari dei rispettivi Istituti faunistici (AATV, ZAC e Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento) il responsabile dell'UDP a seguito di segnalazione dei Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e/o del CFVA, chiede all'autorità che ne ha disposto l'autorizzazione (SUAP per le AATV e Allevamenti e Province per le ZAC) la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un anno. Di tale sospensione l'Autorità competente (SUAP o Provincia) deve darne comunicazione al responsabile dell'UDP e al CFVA per gli aspetti legati alla vigilanza.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 9, il responsabile dell'UDP sentiti i responsabili dell'Agenzia LAORE, dispone la revoca all'esercizio dell'attività venatoria per un anno ai cacciatori censiti. Altresì è disposta la sospensione per un anno dell'autorizzazione o della concessione all'esercizio dell'attività venatoria, per il tramite di chi ne ha disposto l'autorizzazione (SUAP per le AATV e Allevamenti, Province per le ZAC e Assessorato della Difesa dell'Ambiente per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia). Le Autorità competenti (SUAP, Provincia o Assessorato della Difesa dell'Ambiente) devono darne comunicazione al responsabile dell'UDP e al CFVA per gli aspetti legati alla vigilanza.

**Art. 11 Disposizioni transitorie.**

1. Per il primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) gli obblighi di comunicazione da effettuarsi entro il 1° marzo, sono posticipati al 30 novembre.
2. Per il primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) gli obblighi di comunicazione da effettuarsi entro il 1° giugno, sono posticipati al 30 novembre.
3. Per il primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 5.2.1 lettera h) da effettuarsi entro il 31 agosto, sono posticipati al 30 novembre.
4. La formazione di cui al comma 5 dell'art.9 limitatamente al primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) viene posticipata dal 1° novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

**Art. 12 Pubblicazione**

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale  
Responsabile dell'Unità di Progetto

### Art. 13 Allegati

Il presente provvedimento è composto dai seguenti allegati:

1. Allegato 1: macroareali infetti nel selvatico.
2. Allegato 2: Scheda comunicazione locali art 3 comma 3 e nominativi dei cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale.
3. Allegato 3: scheda invio campioni cinghiali.
4. Allegato 4: indagine epidemiologica.

II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO  
PER L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Alessandro De Martini

### Note:

- 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Direttiva regionale sulla gestione delle aziende agri-turistico-venatorie prevede in ogni caso che *"l'immissione di fauna selvatica proveniente da allevamenti esterni all'azienda è consentita a condizione che possa esserne certificata la provenienza con apposito contrassegno; questa dovrà, comunque, avvenire previa comunicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda"*.
- 2) Linee guida ISPRA (ex INFS) per la costituzione dei nuovi "allevamenti di selvaggina" in Sardegna: *"La recinzione deve essere realizzata mediante rete costituita da filo zincato con diametro non inferiore a mm 3, preferibilmente a maglia intrecciata. La stessa va interrata per almeno 20 cm, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base delle recinzioni interrate vanno posti almeno 3 fili spinati (tesi all'interno delle medesime) per consolidarne la tenuta: uno al livello del suolo, uno al bordo inferiore della rete e uno a 10 cm dal suolo. L'altezza delle recinzioni non dev'essere inferiore a m 1,6 fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi (in presenza di pendenze pari o superiori a 45° l'altezza va raddoppiata). La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, deve rispettare un intervallo di circa m 4 (eventualmente più breve nei punti più critici). Il perimetro della recinzione deve evitare angoli inferiori a 120° e condizioni di "cul de sac". Tutto il perimetro esterno dei recinti di allevamento deve essere protetto almeno da una cinta di fili elettrificati (posti alle seguenti altezze dal suolo: 10, 30 e 60 cm), o da una ulteriore recinzione, posta ad almeno 3 metri di distanza, per impedire*





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

*l'avvicinamento dei cinghiali in libertà (prevenzione delle patologie principali). L'ingresso principale di ogni recinto deve essere dotato di fossa disinfettante posta all'esterno del medesimo”.*

**3) Art. 500 Codice Penale** Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica:” *Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali , pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da centotré euro a duemilasessantacinque euro.”*

**Art. 650 Codice Penale** Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica:” *Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.*